

ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

LA **POTESTÀ** REGOLAMENTARE **MUNICIPALE**
PRIMA E DOPO LA MANOVRA **"SALVA ITALIA"**

di Daniele Carissimi*

L'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani rappresenta un problema tutt'oggi dibattuto.

Ai sensi dell'art. 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono oggetto di classificazione in categorie. Alla stregua dell'elemento dell'origine, si identificano, infatti, in "rifiuti urbani" e "rifiuti speciali".

Nella prima categoria vengono ricompresi i c.d. rifiuti assimilati agli urbani e vale a dire i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da locali adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, che sono assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani¹⁾.

L'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani avviene ad opera di regolamenti comunali. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, D.Lgs. 152/06, infatti, è di competenza dei Comuni stabilire l'assimilazione, per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lett. e).

Tale art. 195, al comma 2 lett. e) - fino alla riforma Salva Italia del Governo Monti - prevedeva a delimitare il potere regolamentare municipale, in relazione ad alcune tipologie di rifiuti speciali, disponendo che "non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli

spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione".



L'art. 14, comma 46 della legge n. 214 del 2011 (c.d. "Salva Italia") ha abrogato, tuttavia, le parole da "ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione", contenute nell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/06, facendo così venire meno un importante limite alla potestà regolamentare dei Comuni in ordine all'assimilazione, in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà definire, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

Ciò comporta che, ancora oggi, ci troviamo a convivere con un'assimilabilità problematica, perché priva di criteri definiti a livello statale: il decreto ministeriale, nonostante il decorso degli anni, infatti, non è sopraggiunto.

Stante la mancanza del provvedimento statale, si versa, pertanto, "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006" e, quindi, "in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lett. d), e 57, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997"^[2]. Tanto che ancora oggi - sembra incredibile - si applicano gli indirizzi forniti con deliberazione dal Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984^[3]. Alla luce di tale conclusione se ne rileva che la manovra "Salva Italia", nella pratica, si è tradotta in un ampliamento della potestà regolamentare municipale in materia di assimilabilità dei rifiuti.

Si deve sottolineare, peraltro, che i Comuni manifestavano, già prima della riforma, una certa disinvoltura nel disporre l'assimilazione dei rifiuti urbani, approfittando dell'assenza di direttive statali a riguardo, di talché l'Autorità garante della concorrenza aveva, per questo, raccomandato alle istituzioni competenti "una seria riconsiderazione dell'istituto della c.d. assimilazione", nell'attesa delle determinazioni generali previste dalla normativa vigente, ossia del decreto di cui all'articolo 195, comma 2, del D.Lgs. 152/06^[4].

Tuttavia, molte amministrazioni comunali continuano ad estendere oltremodo la categoria dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, ulteriormente supportate dall'abrogazione di delimitazioni precise al potere regolamentare. È dovuta pertanto intervenire nuovamente l'Antitrust, che, dal canto suo, sollecita una solerte formulazione del provvedimento mi-

nisteriale che stabilisca in maniera univoca i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, al fine di definire gli ambiti di discrezionalità delle amministrazioni comunali nell'individuare quantità e qualità delle tipologie di rifiuti speciali da assimilare ai rifiuti urbani, così come previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/06^[5].

Vero è, infatti, che i Comuni hanno tutto l'interesse ad estendere i limiti dell'assimilazione: l'assimilazione per delibera comunale, guarda caso, è presupposto necessario e sufficiente per l'assoggettabilità alla Tarsu delle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati^[6]. In mancanza delle indicazioni statali, è la delibera comunale di assimilazione ad indicare i criteri quantitativi ovvero la scelta della tipologia di rifiuti assimilabili e i criteri quantitativi, cioè i limiti massimi di produzione di rifiuti speciali entro i quali sussiste l'assimilabilità^[7].

L'abrogazione, così, sembrerebbe aprire ai Comuni la possibilità di assimilare ai rifiuti urbani anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive e, conseguentemente, di ampliare il campo di applicazione della Tariffa. Per lo meno, fin tanto che non sarà emanato l'apposito decreto ministeriale.

Si segnala peraltro che anche l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 che ha introdotto il nuovo tributo, c.d. TARES, consente ai Comuni di poter estendere la tariffa anche ai rifiuti industriali prodotti nelle aree produttive, creando, quindi, un potenziamento della capacità impositiva municipale. Sino all'emanazione del decreto statale sui criteri di assimilazione, i Comuni avranno, quindi, discrezionalità nell'assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali: discrezionalità estesa, in virtù delle modifiche apportate all'art. 195, comma 2 lett. e) dalla manovra "Salva Italia".

A porre un limite ha così dovuto provvedere la Cassazione in una recente pronuncia, affermando che la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani debba individuare il limite quantitativo dei rifiuti prodotti, altrimenti non è valida per esigere la Tarsu^[8]. Nel caso di specie, si erano indicate nel regolamento comunale le sostanze assimilabili ai rifiuti urbani, senza specificazione dei limiti quantitativi.

Occorre, invece, l'indicazione anche dei limiti quantitativi, al fine di garantire l'adeguatezza del servizio di smaltimento dei rifiuti, arginando la tendenza municipale ad ampliare la possibilità di tassazione delle superfici, sostenuta da ragioni connesse al gettito del tributo.

Un tentativo di contenimento della discrezionalità municipale è stato, a parere di chi scrive, ravvisato anche in altri recenti interventi della Corte di Cassazione^[9] in merito all'assimilabilità dei rifiuti di imballaggio.

Tali rifiuti, argomenta la Cassazione, in base al decreto Ronchi, sono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere. Ciò varrebbe in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Per gli imballaggi secondari, invece, sarebbe ammessa solo la raccolta differenziata da





parte dei commercianti al dettaglio che non li avessero restituiti agli utilizzatori. I rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono, quindi, essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani, con la conseguente disapplicazione dei regolamenti da parte del Giudice tributario.

In conclusione, si auspica pertanto che il decreto statale possa fare presto chiarezza e contenere la discrezionalità eccessiva dell'autonomia municipale in tema di assimilabilità.

In mancanza, rimaniamo nelle mani dei nostri amministratori che speriamo accolgano i buoni consigli delle autorità indipendenti e della magistratura.

NOTE

- [1] M. Santoloci- V.Vattani " Rifiuti e non rifiuti", 2012, p. 39.
- [2] All'art. 1, comma 184, lett. b) della Finanzia-

ria 2007, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

[3] Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 - "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".

[4] Autorità garante della concorrenza, segnalazione 29 marzo 2012 (AS922)- "Criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani", Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti

[5] Autorità garante della concorrenza, segnalazione 29 marzo 2012 (AS922) cit.

[6] Corte Cassazione, n. 14816/2010

[7] Corte Cassazione, n. 21342/2008

[8] Corte Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9631

[9] Corte Cassazione, 18-01-2012, n. 627; Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza del 9 luglio 2012, n. 11500

**Ambiente Legale s.r.l.*



**Da 60 anni
il nostro lavoro
ruota attorno
ad un unico pensiero.**



Da 60 anni lavoriamo per offrire le migliori soluzioni alle problematiche ambientali di persone ed aziende. Oggi, grazie alla competenza, esperienza e capacità di intervento che abbiamo acquisito, il Gruppo Marazzato è riconosciuto come realtà di riferimento nel mondo dei servizi ecologici e smaltimento rifiuti. Ma in questi anni, quello che ci ha sempre dato la spinta per crescere è un pensiero: un mondo pulito e sicuro, dove servizio significa massima qualità nel massimo rispetto dell'ambiente. **Il mondo, come lo vorremmo.**

Siamo presenti a:
ECOMONDO
07.10 Novembre 2012
Rimini Fiera - St.003 - Pad.C3

www.gruppomarazzato.com
Numero verde 800 015181

**GRUPPO
Marazzato**
soluzioni per l'ambiente